



Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010)

Linee guida in tema di revisione della classificazione delle riviste nell'ambito della VQR

1. Premessa

Il presente documento contiene le linee guida stabilite dal Consiglio direttivo dell'ANVUR per disciplinare la revisione della classificazione delle riviste svolta nell'ambito delle attività della VQR 2004-2010 dai GEV 10, 11, 12 e 14.

2. Soggetti legittimati

La procedura di revisione della classificazione di una rivista può essere attivata da uno dei seguenti soggetti:

- i) direttore della rivista;
- ii) editore della rivista;
- iii) il Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

3. Procedura di revisione

3.1. La richiesta di revisione deve essere rivolta al Presidente dell'ANVUR, presso l'indirizzo di posta elettronica presidenza@anvur.org.

3.2. La richiesta di revisione deve essere motivata. La motivazione deve fare riferimento a elementi oggettivi che supportino la richiesta stessa, quali ad esempio indicatori riferiti all'impatto della rivista ed elementi di informazione non considerati durante la procedura di classificazione. La richiesta può essere corredata da documenti e memorie.

3.3. La richiesta di revisione viene trasmessa dal Presidente dell'ANVUR al Presidente del GEV di riferimento.

3.4. Il Presidente del GEV istituisce una commissione istruttoria così composta:

- a) il coordinatore del sub-GEV di riferimento, che la presiede;
- b) un membro del GEV appartenente al SSD di riferimento della rivista, o a SSD affine, designato dal Presidente GEV sentito il coordinatore del sub-GEV di riferimento;
- c) un altro coordinatore di sub-GEV designato dal Presidente GEV.

3.5. La Commissione istruttoria chiede il giudizio di tre revisori anonimi, diversi da quelli utilizzati nella fase precedente. Il giudizio deve essere formulato da ciascun revisore entro quindici giorni.

3.6. Ricevuti i giudizi, la Commissione istruttoria formula a maggioranza il proprio parere, proponendo di confermare o modificare la classificazione precedentemente formulata dal GEV.



3.7. Il Presidente del GEV sottopone il parere al GEV, che decide mediante strumenti di consultazione e votazione elettroniche, assume motivatamente la decisione finale con la maggioranza dei due terzi.

3.8. Nel caso in cui il GEV non pervenga ad una decisione finale con la maggioranza richiesta, il Presidente dell'ANVUR sottopone la richiesta di riesame, corredata dagli elementi acquisiti dal GEV, a una Commissione composta da:

- un membro del Consiglio Direttivo ANVUR, che la presiede;
- il presidente del GEV interessato;
- il presidente di un GEV affine.

3.9. La Commissione di secondo grado delibera a maggioranza. La delibera è insindacabile. Essa viene trasmessa al soggetto richiedente la revisione.

4. Pubblicità della revisione

4.1. Della richiesta di revisione della classificazione delle riviste si dà notizia, a procedura conclusa, sul sito dell'ANVUR, indicando:

- il nome della rivista per la quale si è chiesta la revisione;
- la classificazione di partenza;
- la decisione finale motivata.